

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI**

Con disposizione dell'Amministratore Unico del 18 febbraio 2015, in attuazione del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, della delibera di Giunta Regionale n.894 del 20-10-2014 contenente indirizzi per la gestione della società Sviluppo Toscana s.p.a., si adotta il seguente regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazione.

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità generali per il conferimento di incarichi individuali e per la stipula di tipologie contrattuali a progetto o occasionali, nel rispetto degli art. 61 e ss. del D.lgs. 276/2003.

## **Art. 2**

### **Principi da rispettare nelle procedure di conferimento incarichi**

Le procedure per il conferimento incarichi professionali esterni garantiranno senza discriminazione alcuna per genere, nazionalità, religione, opinione politica o condizione sociale e personale, l'accessibilità all'impiego, la trasparenza e l'imparzialità delle valutazioni, nonché la competenza dei soggetti esaminatori, il rispetto delle pari opportunità nell'accesso al lavoro ai sensi dell'art. 27 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 e della disciplina prevista sull'utilizzo ed il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

## **Art. 3**

### **Procedure attivabili per il conferimento di incarichi professionali e per la stipula di forme contrattuali atipiche di cui agli art. 61 e ss. del d.lgs. 276/2003**

La società procede al conferimento di incarichi professionali o alla stipula di forme contrattuali atipiche di cui agli art. 61 e ss. del d.lgs. 276/2003 tramite lo svolgimento di procedure comparative.

La procedura comparativa può essere relativa al conferimento di singoli incarichi o volta alla formazione di uno o più elenchi di esperti esterni da utilizzare per il conferimento di incarichi e/o per la stipula di contratti a progetto o occasionali.

La società utilizza obbligatoriamente la procedura di cui all'art. 5 nel caso di conferimento di incarichi di lavoro autonomo di importo superiore a 40.000 euro.

Gli avvisi vengono pubblicizzati tramite pubblicazione dell'avviso di reclutamento sul sito internet della società [www.sviluppo.toscana.it](http://www.sviluppo.toscana.it) e/o sul sito della Regione Toscana e /o sul BURT.

## **Art. 4**

### **Avvisi pubblici per il conferimento di singoli incarichi**

Nell'avviso per il conferimento di un incarico viene indicato:

- a) l'oggetto della prestazione (compresa l'indicazione del tipo di contratto che si intende attivare e degli obiettivi connessi alla stessa;
- b) la durata,
- c) il luogo,
- d) il compenso predeterminato (almeno nel massimo);
- e) requisiti e competenze professionali specifiche ritenute necessarie;
- f) criteri di selezione
- g) modalità di realizzazione dell'incarico (eventuale per co.co.co)
- h) modalità e termine perentorio di presentazione delle domande;
- i) modalità e tempi di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti per sostenere i colloqui attitudinali e motivazionali;
- j) motivi che comportano l'esclusione dalla selezione.

Ai fini della determinazione del compenso la società svolge apposite ricerche di mercato.

La valutazione e selezione dei candidati sarà effettuata dal responsabile aziendale dei procedimenti/attività per i quali si procede al reclutamento o da una apposita Commissione composta oltre che dal responsabile aziendale da soggetti esperti. Sono esclusi dal ruolo di selezionatori coloro che ricoprono cariche politiche e/o sono dirigenti sindacali La valutazione viene effettuata secondo i criteri esplicitati nell'avviso pubblico. Nel caso in cui

sia previsto nell'avviso e solo in caso di equivalenza dei curricula presentati, può essere valutato anche il ribasso offerto sul prezzo predeterminato per la prestazione.

Gli esiti della selezione saranno tempestivamente resi noti mediante pubblicazione sul sito della società [www.sviluppo.toscana.it](http://www.sviluppo.toscana.it) e/o sul sito della Regione Toscana e /o sul BURT.

E' in facoltà della società costituire una graduatoria dei candidati valutati idonei cui fare riferimento in caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia dei soggetti già selezionati.

#### **Art. 5**

#### **Avvisi volti alla formazione di uno o più elenchi di esperti esterni da utilizzare per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo o e per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa**

Nell'avviso per la formazione di un elenco di esperti viene indicato:

- a) requisiti e competenze professionali specifiche ritenute necessarie;
- b) criteri di selezione del contraente
- c) periodo di validità dell'elenco.

Gli elenchi hanno la durata massima di un anno.

La valutazione e selezione dei candidati finalizzata alla formazione dell'elenco sarà effettuata dal responsabile aziendale dei procedimenti/attività per i quali si procede al reclutamento o da una apposita Commissione composta oltre che dal responsabile aziendale da soggetti esperti. Sono esclusi dal ruolo di selezionatori coloro che ricoprono cariche politiche e/o sono dirigenti sindacali

La valutazione viene effettuata secondo i criteri esplicitati nell'avviso pubblico.

L'elenco di esperti è pubblicato sul sito [www.sviluppo.toscana.it](http://www.sviluppo.toscana.it)

#### **Art. 6**

#### **Utilizzo dell'elenco di esperti**

Al fine del conferimento del singolo incarico o della stipula del singolo contratto a progetto o occasionale tramite l'utilizzo dell'elenco di esperti, la società:

- 1) definisce l'oggetto della prestazione, la durata, il luogo e il compenso predeterminato (almeno nel massimo);
- 2) invita di norma alla procedura di comparazione almeno 5 iscritti all'elenco, individuati secondo un criterio di rotazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda a quanto disposto in materia di co.co.co e co.co.pro dagli artt. 61 e ss. Del D.Lgs. n.368/2001 e successive modificazioni.

#### **Art. 7**

#### **Incarichi a professionisti di elevata e comprovata esperienza**

Non è necessario procedere alla procedura comparativa se l'incarico viene conferito a professionisti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza e fama professionale, nello specifico campo oggetto dell'incarico che, in virtù delle competenze acquisite e delle esperienze maturate, comprovate da idonea documentazione, sono gli unici a poter fornire la prestazione con il grado di approfondimento e completezza richiesti.

L'Amministratore Unico

Orazio Figura